

Schema di decreto interministeriale

“Condizioni e modalità per la stipula di convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno e soggetti pubblici e privati, ai sensi dell’art. 1, comma 206, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, recante regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, e in particolare l'art. 225;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, come modificati e integrati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visti il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, come modificati e integrati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 2012, n. 159;

Visto il decreto del 24 settembre 2014 per la definizione delle posizioni dirigenziali del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, recante il regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato, il quale all'art. 6 detta norme per la permuta da parte delle Amministrazioni dello Stato di beni mobili a titolo di parziale pagamento di beni da acquisire;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e, in particolare, l'art. 26;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»»;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province» e, in particolare, l'art. 6-bis;

Ravvisata la necessità di dare attuazione all'art. 1, comma 206, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, in attuazione dell'art. 1, comma 206, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le condizioni e le modalità per la stipula di convenzioni e contratti tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, di seguito indicato Dipartimento, e soggetti pubblici e privati per la permuta di materiali o prestazioni, nonché le condizioni e le modalità dell'esecuzione delle prestazioni, ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative a mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità.

Art. 2.

Condizioni delle permuta

1. Ferme restando le finalità indicate dell'art. 1, comma 206, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le convenzioni e i contratti di permuta devono rispettare le seguenti condizioni:

a) è ammessa la permuta tra materiali ovvero prestazioni, anche non rientranti in settori tra loro omogenei, secondo il criterio dell'equivalenza economica complessiva delle prestazioni reciproche. Nel caso in cui le prestazioni non siano economicamente equivalenti è fatto obbligo al contraente che effettua la prestazione di minor valore, di pagare un prezzo alla controparte a titolo di conguaglio per compensare la disuguaglianza economica tra le prestazioni. Gli importi a titolo di conguaglio dovuti al Dipartimento sono pagati quali entrate erariali, con versamento in Tesoreria;

b) nella permuta di materiali ovvero di prestazioni, deve essere garantita la sicurezza e la segretezza delle informazioni. Al tal fine, le parti contraenti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie oggetto di permuta siano utilizzati esclusivamente per i fini e nei limiti concordati.

Art. 3.

Modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni

1. La scelta del contraente, la stipula delle convenzioni e dei contratti, l'approvazione, l'esecuzione delle prestazioni, il collaudo, la liquidazione e il pagamento e ogni altro connesso adempimento, sono effettuati a livello centrale e territoriale con le modalità che disciplinano l'attività negoziale dell'Amministrazione e nel rispetto delle competenze stabilite dal relativo ordinamento, con l'adozione anche delle previste forme di pubblicità.

Art. 4.

Valore delle prestazioni a carico dei contraenti

1. Nel contratto di permuta deve essere indicato analiticamente il valore economico dei singoli materiali e delle singole prestazioni che le parti contraenti si impegnano a trasferire reciprocamente, nonché il valore economico complessivo del contratto.

2. Ai fini della valutazione delle prestazioni rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito di convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta sono utilizzate, ove disponibili, le tabelle di onerosità e la rilevazione, dei costi orari del personale e dei macchinari predisposti dall'Amministrazione stessa.

3. Per quanto non contemplato nelle suddette tabelle e per la valutazione delle prestazioni rese da privati, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco effettua le verifiche di congruità dei prezzi secondo le procedure utilizzate per la propria attività negoziale, anche attraverso la nomina di specifiche commissioni di valutazione nominate dal Capo del Dipartimento.

Art. 5.

Adempimenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. In alternativa all'esecuzione della prestazione specifica posta a carico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, qualora sopravvenute esigenze istituzionali lo richiedano, l'Amministrazione stessa ha facoltà di adempiere al contratto mediante pagamento della prestazione posta a carico della controparte, secondo l'importo dichiarato nella convenzione o nel contratto.

Art. 6.

Individuazione dei materiali e delle prestazioni da permutare

1. Per le esigenze dell'area tecnico-operativa, il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di iniziativa o su proposta dei Direttori centrali o regionali, individua i materiali e le prestazioni che possono costituire oggetto di permuta secondo un programma annuale che viene approvato dal Capo del Dipartimento.

Art. 7.

Applicazione delle norme in materia di pubblici appalti

1. Agli atti negoziali disciplinati dal presente provvedimento ed alle relative reciproche obbligazioni si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite in materia di appalti di pubbliche forniture di beni e servizi, nonché quelle in materia di lavori pubblici.

Il presente decreto sarà comunicato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO
DELL'INTERNO

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE